

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

108° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335),
d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri
senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
ALIVERTI (DC)	3, 4
GIANOTTI (PCI)	3, 4
VETTORI, (DC) relatore alla Commissione ..	2

«Istituzione del sistema nazionale di
taratura» (2413)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	4, 5
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato	5
MARGHERI (PCI)	4
PERUGINI, (DC) relatore alla Commissione ..	5

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335),
d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate», d'iniziativa dei senatori Gianotti, Baiardi, Cardinale, Margheri e Cisbani.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Riprendiamo pertanto l'esame del disegno di legge nella nuova sede, dando per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

VETTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, i colleghi ricorderanno che in data 17 ottobre ho svolto la relazione su questo disegno di legge, che tende ad introdurre norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate.

Si tratta di un disegno di legge d'iniziativa del collega Gianotti e di altri senatori, sul quale ci siamo anche ieri brevemente intrattenuti, in quanto dopo la prima relazione si era convenuto di svolgere una serie di audizioni informali che hanno avuto luogo. Sono altresì giunti i pareri favorevoli della 1^a Commissione e della 12^a Commissione (quest'ultimo con osservazioni) nonché il parere della Commissione per le questioni regionali, anch'esso favorevole sia pure con l'osservazione che vanno salvaguardate le potestà delle regioni a statuto speciale.

Sono stati fatti dei tentativi di coordinamento, tenuto conto dei pareri assunti dalle associazioni che si occupano di questa materia, nonché dei pareri espressi dalle Commissioni.

Questa mattina potremmo essere in grado di formalizzare una nuova bozza di articolato, un po' più completa e precisa, frutto della raccolta di questi contributi e della collaborazione degli uffici del Senato.

Nella sostanza, il disegno di legge continua a recare l'ambito di applicazione e alcune definizioni, fra le quali abbiamo voluto sottolineare quella relativa agli animali che pur venendo allevati ed essendo utili all'uomo non sono destinati ad uso alimentare. Mi riferisco in primo luogo alle varie specie di cani, che trovano utilizzo sia come cani poliziotto, sia come cani da valanga, sia come cani di aiuto ai ciechi.

Abbiamo definito alcuni mangimi. Le autorizzazioni al commercio e all'esercizio delle attività collegate rimangono attribuite alle autorità che le esercitano tuttora, a seconda della competenza, e per l'importazione si fa riferimento alla normativa zootecnica ed igienica in generale.

C'è un capitolo che riguarda in modo particolare gli animali esotici; ci sono norme transitorie concernenti gli operatori. È previsto un esame speciale per coloro che intendono svolgere questo commercio; si rimandano ulteriori disposizioni ad un regolamento di esecuzione, che dovrebbe essere emesso entro 180 giorni dal varo del provvedimento da parte del Ministero dell'industria.

In questo modo si ritiene che il disegno di legge possa avere un ulteriore approfondimento. Stamattina è disponibile il nuovo testo, su cui prego i Gruppi ed i colleghi di esprimersi, in maniera che l'*iter* possa proseguire speditamente, avendo anche ottenuto il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vettori per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Signor Presidente, ringrazio il relatore per l'illustrazione delle modifiche operate nel testo, soprattutto alla luce dei suggerimenti e delle richieste avanzate dalle associazioni da noi consultate in questa sede.

Vorrei sottolineare in particolare l'importanza della disposizione recata dall'articolo 4, comma 4, formulata su proposta dei senatori comunisti, e volta a fornire un'importante garanzia di tutela per gli acquirenti degli animali d'affezione. Avviene infatti che spesso si vendano animali sforniti di una autenticazione delle loro condizioni.

A questo punto riteniamo che il testo sia maturo per l'approvazione, tenuto conto anche che da parte della 9^a Commissione è stato assicurato che sarà espresso tempestivamente il prescritto parere, di cui siamo ancora in attesa.

Termino il mio intervento auspicando la sollecita approvazione del disegno di legge.

ALIVERTI. Signor Presidente, credo che il testo che è stato sottoposto alla nostra attenzione sia apprezzabile e costituisca a mio avviso un buon testo di regolamentazione dell'intera materia.

Non vorrei soffermarmi sulle modifiche che sono state introdotte e soprattutto fare delle comparazioni con il testo originario del disegno di legge. Mi preme tuttavia sottolineare positivamente che tutta la materia è stata inquadrata nella legislazione vigente, senza creare una legislazione parallela. La materia deve essere regolata dalle norme vigenti, nel nostro caso dalla legge n. 426 del 1971.

A questo proposito mi permetterei di fare alcuni rilievi ed eventualmente di sottoporre alcuni suggerimenti alla vostra attenzione.

Innanzitutto, per quanto concerne le autorizzazioni al commercio previste dall'articolo 3, mi chiedo se sia opportuno o meno introdurre questo esame aggiuntivo di cui si parla al comma 3. L'esame abilitativo all'esercizio dell'attività, di qualsiasi specie sia (in questo caso è l'attività

commerciale) è un esame che già introduce la interrogazione e quindi l'analisi nei confronti del soggetto interessato per accertare se sia dotato di specifici requisiti.

Chi vuole ottenere l'autorizzazione al commercio degli animali d'affezione e alle attività collegate, così come è previsto da questo disegno di legge, effettuerà un esame sulle materie che saranno previste. Ecco, io non vedo la necessità di un esame aggiuntivo, che potrebbe essere invece effettuato esclusivamente sulle materie di specifica competenza e sulle materie di ordine generale che normalmente sono alla base degli esami per l'esercizio dell'attività commerciale.

Erano soltanto queste le osservazioni che volevo fare avendo dato una lettura al testo, che mi sembra appropriato e sul quale io credo di poter esprimere assolutamente parere favorevole.

Certo, se si potesse anche considerare la possibilità di modificare la norma relativa all'esame aggiuntivo a mio avviso sarebbe ancora meglio, perchè eviteremmo di creare un precedente che poi sarebbe invocato in altri casi.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere una chiarimento in relazione all'intervento del senatore Aliverti. L'abolizione del riferimento ad un esame aggiuntivo può consentire di mantenere un'indicazione circa le materie?

ALIVERTI. Sì.

GIANOTTI. Allora vorrei chiedere se fosse possibile modificare in questo senso la norma.

PRESIDENTE. A questo punto, in attesa del parere della Commissione agricoltura, propongo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Istituzione del sistema nazionale di taratura» (2413)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione del sistema nazionale di taratura».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 gennaio.

MARGHERI. Signor Presidente, intervengo per illustrare alcuni emendamenti da me presentati insieme al collega Gianotti.

Il primo è volto ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo 3, alla fine, le seguenti parole: «e d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, all'articolo 4, comma 2, dopo la parola: «artigianato», le seguenti: «, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,».

Il terzo emendamento si compone di due parti. La prima è volta a sostituire, all'articolo 5, comma 1, la formulazione della lettera f) con la seguente: «da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche».

La seconda parte tende ad aggiungere, all'articolo 5, dopo la lettera g), il seguente comma: «Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con l'assessorato regionale competente».

PERUGINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in ordine a questo provvedimento sul quale è già stata svolta la relazione la settimana scorsa, mi pare che ci sia poco da dire, se non per svolgere delle considerazioni sui quattro emendamenti che sono stati presentati dai colleghi Gianotti e Margheri.

Circa gli emendamenti presentati all'articolo 3 e all'articolo 4, che prevedono di aggiungere l'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica io non ho difficoltà ad accettarli, ma vorrei sapere cosa ne pensa il Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento in due parti all'articolo 5 vale lo stesso discorso; anzi direi che un aumento da tre a cinque del numero dei docenti universitari, con la relativa modifica che prevede le discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche, risulta più pertinente rispetto al testo originale che si limita a parlare di tre docenti universitari in discipline fisico-matematiche o in chimica esperti nel campo della metrologia. Con la seconda parte dello stesso emendamento sempre all'articolo 5, si richiede di aggiungere dopo la lettera g) il seguente comma: «Il Comitato centrale metrico provvederà a definire le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con l'Assessorato regionale competente». Credo che anche questo sia da considerare positivamente, ma desidero sentire il parere del Governo.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Sistema nazionale di taratura)

1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli Istituti metrologici primari e dai Centri di taratura ed ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

svolgono, previa opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Istituti metrologici primari)

1. Gli Istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali Istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

2. Svolgono le funzioni di Istituti metrologici primari:

a) l'Istituto di metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;

b) l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;

c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti Istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.

4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Campioni nazionali)

1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli Istituti metrologici primari.

2. Gli Istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3. La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli Istituti metrologici primari o tramite i Centri di taratura.

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Margheri e Gianotti, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «e d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Centri di taratura)

1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli Istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone annualmente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei Centri di taratura convenzionati.

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Margheri e Gianotti, un emendamento volto ad aggiungere al comma 2, dopo la parola: «artigianato», le seguenti: «, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Comitato centrale metrico)

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti:

«Il Comitato centrale metrico è composto:

- a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi;
- d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari di cui all'articolo 2;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- f) da tre docenti universitari in discipline fisico matematiche o in chimica esperti nel campo della metrologia;
- g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente».

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Margheri e Gianotti, un emendamento composto di due parti. La prima parte tende a sostituire, al comma 1, la formulazione della lettera f) con la seguente: «da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche».

La seconda parte è volta ad aggiungere, al comma 1, dopo la lettera g), il seguente capoverso: «Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente Assessore regionale».

Metto ai voti l'emendamento composto delle due parti di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 5.

(Comitato centrale metrico)

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti:

«Il Comitato centrale metrico è composto:

- a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi;
- d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari di cui all'articolo 2;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
- g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente Assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente».

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Compiti del Comitato centrale metrico)

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA